

## COMMISSIONE VII

## DIFESA

55.

## SEDUTA ANTIMERIDIANA DI GIOVEDÌ 11 DICEMBRE 1986

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ATTILIO RUFFINI

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Disegno e proposte di legge</b> (Seguito della discussione e rinvio):		SANTUZ ed altri: Modifiche alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, recante norme sulle servitù militari (3265) .....	3
Modifiche alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, sulla nuova regolamentazione delle servitù militari (2237);		RUFFINI ATTILIO, <i>Presidente</i> .....	3, 4, 5
BARACETTI ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, concernente la nuova regolamentazione delle servitù militari (67);		BARACETTI ARNALDO .....	4
		BISAGNO TOMMASO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> .....	5
		CACCIA PAOLO PIETRO .....	4
		DI RE CARLO, <i>Relatore</i> .....	3
		PELLEGATTA GIOVANNI .....	5

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 10,15.**

PAOLO ZANINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.  
(È approvato).

**Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 24 dicembre 1976, n. 989, sulla nuova regolamentazione delle servitù militari (2237); e delle proposte di legge Baracetti ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, concernente la nuova regolamentazione delle servitù militari (67); Santuz ed altri: Modifiche alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, recante norme sulle servitù militari (3265).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Modifiche alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, sulla nuova regolamentazione delle servitù militari »; e delle proposte di legge Baracetti ed altri: « Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, concernente la nuova regolamentazione delle servitù militari »; Santuz ed altri: « Modifiche alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, recante norme sulle servitù militari ».

L'onorevole Di Re ha facoltà di svolgere la relazione sul testo unificato del disegno e delle proposte di legge, da lui predisposto d'intesa con i rappresentanti dei gruppi in seno a questa Commissione.

CARLO DI RE, *Relatore*. Come il presidente ha annunciato, ho predisposto, d'intesa con i rappresentanti dei gruppi pre-

senti in Commissione, un testo unificato dei provvedimenti in discussione che differisce da quello su cui le Commissioni I e V hanno espresso il prescritto parere, per il passaggio dalla sede referente alla sede legislativa, per alcune modifiche introdotte negli articoli 1, 3, 4, 5 e 10.

Nell'elaborazione di tali modifiche si è fatto riferimento alle osservazioni ed ai suggerimenti che la Commissione ha potuto trarre dalla visita in Sardegna di una sua delegazione e dall'incontro con i rappresentanti della giunta regionale e del consiglio regionale di quell'isola, nonché alle indicazioni fornite dalla Commissione bilancio della Camera.

La prima delle modifiche introdotte nel testo unificato riguarda il terzo comma dell'articolo 1, in cui si è ritenuto di sostituire le parole: « In caso di voto negativo della componente civile del comitato misto paritetico » con le parole: « In caso di mancata unanimità della componente civile del comitato misto paritetico ».

La seconda modifica riguarda l'articolo 3, cui è stato aggiunto il seguente comma: « L'ultimo comma è sostituito dal seguente: "Per il pagamento degli indennizzi previsti dal presente articolo si provvede mediante aperture di credito disposte a favore dei sindaci dei comuni nel cui territorio insistono le aree ammesse all'indennizzo, secondo le norme sulla contabilità generale dello Stato" ».

La terza modifica riguarda il secondo comma dell'articolo 4, in cui sono state inserite, dopo le parole: « esigenze militari », le parole: « compresi particolari tipi di insediamenti ».

La quarta modifica riguarda il secondo comma dell'articolo 5 in cui sono state inserite, dopo le parole: « quota di riserva », le parole: « maggiorata del 30 per cento ».

La quinta modifica riguarda ancora l'articolo 5, cui è stato aggiunto il seguente quarto comma: « In tutto il territorio nazionale i singoli reparti, con la procedura del cottimo fiduciario prevista dall'articolo 5 del decreto del presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939, sono autorizzati ad impegnare, con le forme procedurali ad economia, le quote di miglioramento vitto, nonché i controvalori ottenuti dai riporti in economia dei generi di spettanza, ferma restando l'attuale consistenza dei riporti medesimi ».

Con tale comma si intende facilitare l'approvvigionamento di quei generi alimentari che devono essere acquistati sul posto dai reparti perché facilmente deperibili.

L'ultima modifica riguarda l'articolo 10, che è stato riformulato in ossequio al parere espresso dalla Commissione bilancio e che, pertanto, risulta del seguente tenore: « All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 128.000 milioni per l'anno 1989 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio ».

**PRESIDENTE.** Il testo unificato oggi in discussione, come già illustrato dal relatore, risulta dall'inserimento nel testo unificato delle proposte di legge nn. 67 e 3265 — su cui si erano già espresse favorevolmente sia la I Commissione, sia la V Commissione — di alcune modifiche predisposte dal relatore stesso d'intesa con i rappresentanti dei gruppi. Qualora il nuovo testo unificato venisse approvato in linea di principio dalla nostra Commissione, esso potrebbe essere immediata-

mente trasmesso alle Commissioni affari costituzionali e bilancio per l'espressione del prescritto parere.

**PAOLO PIETRO CACCIA.** Ritengo che questa legge, il cui *iter* è iniziato ormai da lungo tempo, debba essere approvata con estrema celerità. Riconosco che le modifiche proposte sono migliorative del testo e quindi devono essere accettate; domando, però, al relatore ed al presidente se l'ulteriore ritardo nel proseguimento dell'esame provocato dalla loro presentazione non sia tale da impedire l'approvazione definitiva entro la fine dell'anno. Se così fosse, dovremmo chiederci se sia preferibile varare la legge entro la fine dell'anno nel testo già elaborato dal Comitato ristretto, o approvarla con le modifiche migliorative prospettate dal relatore ma nel 1987.

**ARNALDO BARACETTI.** Il gruppo comunista concorda con le modifiche proposte dal relatore. Ci rendiamo conto della fondatezza della preoccupazione manifestata dal collega Caccia — e del problema abbiamo già parlato con il relatore, con il rappresentante del Governo e con gli uffici competenti — tuttavia vi sono esigenze, prospettateci anche nel corso delle audizioni svolte, che non sono più eludibili. Ciò non toglie che anche noi vogliamo che il testo in discussione sia approvato il più rapidamente possibile.

Questa legge, d'altra parte, non prevede stanziamenti per il 1986 — come avviene, invece, per la legge di riforma del servizio di leva, la cui mancata approvazione entro l'anno, di conseguenza, farebbe venire a mancare una serie di interventi già programmati — ed anche per il 1987 prevede un finanziamento assai limitato. In pratica, entra in pieno regime soltanto a partire dal 1988, sulla base delle ultime modifiche introdotte in sede di legge finanziaria.

Così come per la legge sugli armamenti e per quella sulla leva, ha seguito questo provvedimento presso la Commissione bilancio, dove è per essa relatore l'onorevole Carrus che, sia detto per in-

ciso, è sardo e, in quanto tale, si fa sostenitore di quelle richieste che ci sono state avanzate dal consiglio regionale e dalla giunta regionale sardi. Mi è stato assicurato che non dovrebbero esserci problemi per un'espressione del parere entro martedì prossimo, quindi penso che se i rappresentanti dei vari gruppi e il sottosegretario Bisagno avranno la cortesia di essere presenti alla riunione che il Comitato pareri della V Commissione terrà martedì pomeriggio, potremo presto disporre di un parere positivo. Se il presidente intervenisse presso il presidente Labriola, lo stesso dovrebbe avvenire per la I Commissione affari costituzionali. Ciò significa che entro mercoledì o giovedì prossimi noi potremo essere in grado di approvare il provvedimento in discussione e di inviarlo al Senato, il quale avrebbe quattro mesi a disposizione per approvarlo in via definitiva prima di un eventuale scioglimento delle Camere (prospettiva della quale dovremo tener conto nel prosieguo dei nostri lavori).

In conclusione, auspicando che i pareri prescritti siano favorevoli e vengano espressi il più rapidamente possibile, il gruppo comunista concorda con le modifiche prospettate dal relatore al testo già varato dal Comitato ristretto.

GIOVANNI PELLEGATTA. Anche il gruppo del MSI-destra nazionale giudica positivamente il testo unificato delle proposte di legge e gli emendamenti ad esso presentati dal relatore, che ritiene migliorativi.

Sia l'impostazione del relatore Di Re sia quella dell'onorevole Baracetti, presentatore di una delle proposte di legge, risentono del fatto di essere loro originari del Friuli, che è una delle regioni più soggette a questi vincoli. Io, personalmente, mi sono recato in Sardegna per assistere alle audizioni che sul problema delle servitù militari sono state svolte. Bisogna riconoscere che il problema è grosso e che la legge del 1976, alla quale ancora oggi facciamo riferimento, ha bisogno di essere aggiornata. Il testo unificato sottoposto al nostro esame è un

buon testo e va incontro alle esigenze che ci sono state prospettate; pertanto, come ho già detto, il gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale esprime il suo parere favorevole sul testo predisposto dal relatore Di Re ed auspica, per questa legge, un iter veloce.

TOMMASO BISAGNO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è favorevole all'approvazione di questo provvedimento nel più breve tempo possibile; ritiene gli emendamenti presentati migliorativi del provvedimento medesimo e non in contrasto con la filosofia generale emersa in sede referente.

PRESIDENTE. Prendo atto della sollecitazione che mi è stata rivolta poc'anzi. Non posso garantire su decisioni che spettano ad altri, ma mi adopererò, insieme con i colleghi capigruppo, affinché i prescritti pareri siano espressi in tempo utile per l'approvazione del provvedimento entro la settimana prossima.

Passiamo all'esame degli articoli del testo unificato.

Poiché tali articoli devono essere trasmessi alle Commissioni I e V, competenti per il parere, li porrò in votazione in linea di principio.

Do lettura degli articoli del testo unificato che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione in linea di principio:

#### ART. 1.

All'articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, sono apportate le seguenti modifiche:

Il primo comma è sostituito dal seguente:

« In ciascuna regione è costituito un comitato misto paritetico di reciproca consultazione per l'esame, anche con proposte alternative della regione e dell'autorità militare, dei problemi connessi all'armonizzazione tra i piani di assetto terri-

toriale e di sviluppo economico e sociale della regione e delle aree subregionali ed i programmi delle installazioni militari e delle conseguenti limitazioni ».

Il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Il comitato è altresì consultato semestralmente su tutti i programmi delle esercitazioni a fuoco di reparto o di unità, per la definizione delle località, degli spazi aerei e marittimi regionali, del tempo e delle modalità di svolgimento, nonché sull'impiego dei poligoni della regione. In caso di mancata unanimità della componente civile del comitato misto paritetico regionale sui programmi di attività addestrative, sui medesimi deve esprimersi in via definitiva il Ministro della difesa ».

Il quinto comma è sostituito dal seguente:

« Il comitato potrà definire in ciascuna regione, sentiti gli enti locali interessati, le zone idonee alla concentrazione delle esercitazioni militari di tiro a fuoco per la costituzione di poligoni permanenti utilizzando, dove è possibile, aree demaniali ».

Al sesto comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

« Per le aree addestrative, terrestri, marittime ed aeree sia provvisorie che permanenti, si dovranno stipulare dei disciplinari di uso fra le autorità militari e la regione interessata. In caso di mancato accordo il progetto di disciplinare viene rimesso al ministro della difesa che decide sentiti il presidente della giunta regionale e il presidente del comitato misto paritetico competenti ».

Dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

« I consigli regionali provvedono alla costituzione di organismi aventi lo scopo di realizzare il rapporto permanente tra la regione e la componente civile del co-

mitato misto paritetico regionale al fine di rendere compatibili le scelte della politica regionale urbanistica e socio-economica con le esigenze della difesa. Tali organismi provvederanno a consultare i sindaci dei comuni interessati su tutti i problemi inerenti all'applicazione della presente legge ».

(È approvato).

#### ART. 2.

Al secondo comma dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, è aggiunto in fine, il seguente periodo:

« di tale deposito è data contestuale notifica, tramite i comuni interessati, ai proprietari degli immobili assoggettati alle limitazioni ».

(È approvato).

#### ART. 3.

All'articolo 7 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, sono apportate le seguenti modifiche:

il primo comma è sostituito dal seguente:

« Ai proprietari degli immobili assoggettati alle limitazioni spetta un indennizzo annuo rapportato al coefficiente 2 del reddito dominicale ed agrario dei terreni e del reddito dei fabbricati, quali valutati ai fini dell'imposizione sul reddito ».

Il quinto comma è sostituito dal seguente:

« i suddetti indennizzi sono corrisposti ai proprietari degli immobili su domanda degli stessi o degli interessati di cui al precedente terzo comma, diretta al sindaco del comune ove esistono i beni soggetti a vincolo ».

Al sesto comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

« la domanda, così presentata, ha validità per tutto il periodo di validità del

decreto di imposizione della servitù. L'autorità militare determinerà le eventuali modifiche degli indennizzi conseguenti a modifiche delle condizioni di asservimento che possono sopravvenire nel quinquennio di validità del decreto ».

L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Per il pagamento degli indennizzi previsti dal presente articolo si provvede mediante aperture di credito disposte a favore dei sindaci dei comuni, nel cui territorio insistono le aree ammesse all'indennizzo, secondo le norme sulla contabilità generale dello Stato ».

(È approvato).

#### ART. 4.

Fermo quanto previsto dall'articolo 9 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, ai comuni nel cui territorio sono presenti aree appartenenti allo Stato in uso alla Amministrazione militare destinate a poligoni addestrativi di tiro, è corrisposto un contributo annuo rapportato al reddito dominicale ed agrario medio delle aree confinanti, rivalutato secondo i coefficienti stabiliti ai fini dell'imposizione sul reddito.

Alle regioni maggiormente oberate dai vincoli e dalle attività militari, comprese la dimostrazione e la sperimentazione di sistemi d'arma, individuate ogni quinquennio con decreto del Presidente del Consiglio sentito il ministro della difesa, lo Stato corrisponderà un contributo annuo da destinarsi alla realizzazione di opere pubbliche e servizi sociali nei comuni nei quali le esigenze militari, compresi particolari tipi di insediamenti, incidono maggiormente sull'uso del territorio e sui programmi di sviluppo economico e sociale.

Detto contributo sarà corrisposto alle singole regioni sulla base della incidenza dei vincoli e delle attività di cui al precedente comma, determinata secondo parametri da stabilirsi con decreto del mini-

stro della difesa di concerto con il ministro del tesoro.

Per i fini di cui ai precedenti secondo e terzo comma è stanziata, nello stato di previsione del Ministero della difesa, la somma di lire 100 miliardi annui.

(È approvato).

#### ART. 5.

L'Amministrazione della difesa è tenuta a riservare una quota delle forniture e delle lavorazioni richieste dalle esigenze dei reparti insediati nel territorio delle regioni che sono individuate dal secondo comma del precedente articolo 4, alle imprese commerciali, industriali ed artigianali ivi ubicate, compresi eventuali loro consorzi provvisori.

Per il raggiungimento della anzidetta quota di riserva, maggiorata del 30 per cento, dovranno essere seguite le procedure previste dai commi secondo e terzo dell'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

L'Amministrazione della difesa entro sei mesi dall'approvazione della presente legge dovrà assumere i provvedimenti conseguenti ad esercitare i controlli necessari ad assicurare il rispetto degli obblighi di cui ai commi precedenti.

In tutto il territorio nazionale i singoli reparti, con la procedura del cottimo fiduciario prevista dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939, sono autorizzati ad impegnare, con le forme procedurali ad economia, le quote di miglioramento vitto, nonché i controvalori ottenuti dai riporti in economia dei generi di spettanza, ferma restando l'attuale consistenza dei riporti medesimi.

(È approvato).

#### ART. 6.

L'Amministrazione della difesa è autorizzata all'attuazione di un programma decennale per gli anni 1986-1995 di co-

struzione di poligoni di tiro di tipo chiuso per le esercitazioni a fuoco con armi leggere. Tali nuove costruzioni sono in alternativa ai poligoni a cielo aperto.

(È approvato).

#### ART. 7.

Per la durata di cinque anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comandante territoriale può affidare, mediante contratto, prendendo a base le tariffe professionali per i compensi da corrispondere a geometri o periti edili o periti agrari liberi professionisti ridotte del 20 per cento, la rilevazione dei dati catastali ed i conteggi occorrenti per la liquidazione degli indennizzi spettanti ai proprietari degli immobili gravati da limitazioni ai sensi del precedente articolo 2, ed ogni altra operazione.

Le spese per i compensi ai professionisti graveranno sui fondi stanziati per gli indennizzi.

(È approvato).

#### ART. 8.

All'articolo 16 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, è aggiunto il seguente comma:

« qualora le esigenze della difesa lo consentano, il ministro della difesa dichiara con proprio decreto, non soggette in tutto o in parte al regime previsto dal presente articolo nell'ambito dei territori e delle zone costiere indicate nelle annesse tabelle A, B e C, le aree che non siano direttamente o indirettamente interessate ad opere o installazioni di difesa ».

(È approvato).

#### ART. 9.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 18 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, sono sostituiti dai seguenti:

« le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1935, n. 1095,

quali modificate dalla legge 22 dicembre 1939, n. 2207, si applicano anche nelle zone del territorio nazionale dichiarate di importanza militare con decreto del ministro della difesa, emanato di concerto con il ministro dell'interno, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

L'autorizzazione del prefetto e il parere dell'autorità militare previste per gli atti di alienazione totale o parziale di immobili dalla legge 3 giugno 1935, n. 1095, modificata con legge 22 dicembre 1939, n. 2207, non sono richiesti per gli atti di alienazione totale o parziale a cittadini italiani e alla Amministrazione dello Stato, ivi comprese le aziende autonome, ai comuni, alle province e agli altri enti locali, alle regioni nonché ad ogni altro ente pubblico riconosciuto come persona giuridica di carattere economico.

L'autorizzazione ed il parere di cui al precedente comma non sono del pari richiesti per gli atti di alienazione alle società di persone, ivi comprese le cooperative, le Casse rurali ed artigiane, i cui soci siano cittadini italiani, ovvero a società di capitali i titolari delle cui quote o azioni aventi diritto di voto siano persone fisiche aventi cittadinanza italiana. Nel caso di vendita di quote azionarie a cittadini stranieri o a società a capitale straniero deve essere richiesta l'autorizzazione del prefetto ed il parere dell'autorità militare di cui alla legge 3 giugno 1935, n. 1095.

Il decreto di autorizzazione prefettizia dovrà essere reso entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. In tale termine va computato anche quello di 45 giorni concessi all'autorità militare competente per esprimere il proprio parere in ordine alle istanze di autorizzazione. Trascorso il citato termine di 45 giorni, qualora l'Amministrazione militare non avesse fatto pervenire al prefetto competente il richiesto parere, lo stesso si intende favorevolmente dato.

L'approvazione del prefetto deve essere allegata in originale all'atto di alienazione. Essa perde la sua efficacia qualora non si proceda alla stipulazione dell'atto entro 6 mesi dal giorno in cui è stata concessa.

Il diniego di autorizzazione deve essere motivato. Gli atti di alienazione di immobili e le relative trascrizioni presso le conservatorie immobiliari eseguiti tra il 12 gennaio 1977 ed il 1° marzo 1984 sono riconosciute giuridicamente efficaci a tutti gli effetti ».

*(È approvato).*

ART. 10.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 43.600 milioni per l'anno 1987, in lire 124.500 milioni per l'anno 1988 ed in lire 128.000 milioni per l'anno 1989 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo

6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro utilizzando l'apposito accantonamento.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

*(È approvato).*

Trasmetterò immediatamente agli articoli testé approvati in linea di principio alle Commissioni I e V perché ne valutino rispettivamente le conseguenze sul piano costituzionale e finanziario.

**La seduta termina alle 10,50.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO